

STATUTO

CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TODI PG VIA F.LLI ROSATI 9

Numero REA: PG - 304412

Codice fiscale: 03650560547

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-09-2021 - Statuto completo	2
--	---

CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune Todi la cooperativa denominata

"CURA e AMORE Società Cooperativa Sociale".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con deliberazione dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al **31 dicembre 2070** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lettera a) della Legge 381/91.

La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

gestione in forma associata dell'impresa che ne è oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio della parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- 1) Effettuare servizi di assistenza, riabilitazione, socializzazione, accoglienza, animazione, sostegno e accompagnamento presso centro diurni, semiresidenziali e residenziali, scuole, a domicilio o in altre strutture.



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 2) Realizzare, attraverso l'utilizzo della pratica sportiva e delle nuove tecnologie, la Riabilitazione delle residue capacità e potenzialità delle persone svantaggiate.
- 3) Organizzare con carattere di continuità, a favore delle persone svantaggiate e delle loro famiglie, attività formative, culturali, ricreative e di animazione.
- 4) Effettuare l'assistenza domiciliare di tipo domestico ai portatori di disabilità più gravi, agli anziani anche soli o con disagio sociale, ai giovani con devianza ed in condizione di disagio familiare, ai minori a rischio, e ai pazienti oncologici o affetti da altre gravi patologie invalidanti, nonché l'assistenza ai predetti presso strutture sanitarie pubbliche o private ove si trovino ricoverati;
- 5) Progettare, realizzare ed effettuare attività formativa, assistenza scolastica e post-scolastica anche in collaborazione con enti di promozione sportiva e federazioni sportive.
- 6) Effettuare attività di recupero motorio e cognitivo per anziani e disabili sia domiciliare sia in strutture adeguate;
- 7) Progettare, organizzare ed effettuare attività di orientamento al lavoro per persone in difficoltà fisico - mentali e psicofisiche, mirate all'acquisizione di abilità lavorative;
- 8) Effettuare attività e servizi socio-sanitari;
- 9) Gestire centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione, centri ricreativi educativi con o senza pernottamento;



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 10) Gestire asili nido, scuole materne e servizi sperimentali rivolti ai bimbi in età 0-6 anni;
- 11) Gestire servizi educativi che si collocano nella fascia extrascolastica, sia come sostegno all'attività scolastica, sia come momento di aggregazione e di crescita personale;
- 12) Svolgere ogni attività accessoria, assimilata e complementare alle precedenti compresi i supporti tecnici tesi a favorire i soci e gli assistiti nell'espletamento delle specifiche attività.
- 13) Gestire strutture finalizzate all'accoglienza, anche residenziale, di persone in condizione di disagio sociale, sia di nazionalità italiana che migranti, rifugiati politici, richiedenti asilo e minori stranieri non accompagnati.
- 14) Attività finalizzate alla promozione e tutela dei diritti dei migranti, rifugiati politici e richiedenti asilo, inclusi servizi di assistenza, accompagnamento e supporto per immigrati, rifugiati politici, richiedenti asilo e minori stranieri non accompagnati.
- 15) Attività di formazione, riqualificazione, aggiornamento, orientamento lavorativo, consulenza, servizi per il lavoro.
- 16) Attività rivolte alla prevenzione e riduzione dei rischi relativi alle dipendenze.
- 17) Interventi e prestazioni sanitarie.
- La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere strumenti finanziari privi di diritti amministrativi da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) Soci Lavoratori: vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile.

2) Soci Volontari: persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente.



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

esclusivamente per i fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/1991 (il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci) e comunque nei limiti previsti dalla legge.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, cittadinanza, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax, la professione;
- b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore ad Euro 200,00 (duecento/00) né superiore ai limiti di legge;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

contenuta nell'art. 39 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione o per causa di morte se persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere quanto prima la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge;



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 giorni, al versamento delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto mutualistico, causi significativi ed ingiusti danni materiali o d'immagine alla società, ovvero fomenti dissidi o disordini tra gli altri soci tali da compromettere gravemente il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 D.Lgs. 112/2017 può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 giorni.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma,



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del codice civile.

**Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,
responsabilità dei soci cessati)**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota minima è di Euro 500,00 (cinquecento/00).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 21, n.1, lett. b) del presente statuto.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione dell'emissione, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle quote, secondo quanto previsto dalla delibera di emissione alla stregua del successivo articolo 19, comma 1, lett. e).

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea.

La delibera di emissione deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo,



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

I voti spettanti ai soci sovventori, sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- n. 1 voto per conferimenti fino a Euro 3.000,00;
- n. 2 voti per conferimenti oltre Euro 3.000,00 e fino ad Euro 6.000,00;
- n. 3 voti per conferimenti oltre Euro 6.000,00 e fino ad Euro 10.000,00;
- n. 4 voti per conferimenti oltre Euro 10.000,00 e fino ad Euro 15.000,00;
- n. 5 voti per conferimenti oltre 15.000,00 -

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 200,00 (duecento/00) né superiore al limite massimo previsto dalla legge; i soci volontari potranno sottoscrivere una quota sociale di valore minimo pari ad Euro 25,00 (venticinque/00) né superiore al limite massimo previsto dalla legge.

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci, deceduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di legge secondo quanto previsto dall'articolo 2525 c.c. secondo comma.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote, deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore alla misura stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del Progetto di Bilancio Sociale, secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 5, comma 1, lettera g, della legge 6 giugno 2016 n. 106 e tenendo conto, fra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il Bilancio Sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci, per l'approvazione, unitamente al bilancio di esercizio.

Il Bilancio deve essere depositato presso il Registro delle Imprese entro 30



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

giorni dalla sua approvazione e pubblicato nel sito internet della Cooperativa.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) L'Organo amministrativo;
- c) L'Organo di controllo, se nominato.

Art. 26 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI' ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

amministrativo, mediante Pec, lettera raccomandata A.R o altro mezzo idoneo a provare l'avvenuto ricevimento da parte del destinatario almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaco sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il Bilancio, destina gli utili e delibera in merito all'eventuale ripartizione dei ristorni;
- 2) approva il Bilancio Sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- 3) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 4) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 5) procede alla eventuale nomina dell'Organo di Controllo;
- 6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di Controllo;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una
rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;

8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'Organo di
Controllo;

9) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della
liquidazione;

10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla
legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo
sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve
essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo
amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che
tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci
sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli
Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque
non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano
presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di tele/videocomunicazione.

In questo caso dovranno comunque essere soddisfatte le condizioni seguenti:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi considerare la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, la regolarità delle deleghe, il quorum costitutivo e deliberativo, nonché di regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.

Art. 29 (Votazioni)

Le votazioni avranno luogo, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, per alzata di mano. Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in assenza, dalla persona designata



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è amministrata, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5 eletti dall'Assemblea che ne determina di volta in volta il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci operatori.

Gli amministratori restano in carica per 3 esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

a) attività di Amministrazione o di controllo, ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;

- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad un Amministratore Delegato, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente, o dal Consigliere più anziano di età, in caso di assenza, impedimento o inerzia di questi, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed il Sindaco ne siano informati almeno un giorno.



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

prima della riunione. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di Controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
Nell'eventualità di conclamata impossibilità o inerzia del Presidente o del Consiglio di Amministrazione l'assemblea può essere convocata direttamente da tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento dei voti spettanti a tutti i soci, nel rispetto delle modalità previste dal precedente articolo 26.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti o agli Amministratori o all'Amministratore Delegato e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche all'Amministratore Delegato, se nominato.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali ed altri Istitutori. Il Presidente, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Organo di Controllo)

L'assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale, quale organo di controllo. Il sindaco o il revisore, iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero dell'Economia.

Nel caso di nomina di un sindaco, allo stesso è affidata la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La retribuzione annuale dell'Organo di Controllo è determinata dall'assemblea.



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui la D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaco, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

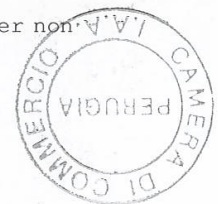
Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'art. 829, 2° comma del Codice di Procedura Civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio è costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di 180 giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione, per non



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

più di una sola volta, nel caso di cui all'art. 35, comma 2 D.Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'art. 35, punto 3, del Regolamento della Camera arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nei due articoli precedenti, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 44 (Principi di mutualità,

indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 C.C. la cooperativa:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale



CURA E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA F.LLI ROSATI, 9
06059 TODI
P.IVA 03650560547
LIBRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 45 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 C.C. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia, qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

F.TO: CHIARA INTROPICO;

